



fondo  
sociale europeo

*Allegato 1*

## **DISPOSIZIONI URGENTI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE E ALL'UTILIZZO DELLA FORMAZIONE A DISTANZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19**

**Aggiornato l'11 maggio 2020**

*(integrazioni e modifiche apportate rispetto alla versione approvata con D.D. n. 127/2020 sono sottolineate nel testo)*

### **PREMESSA**

In questa situazione di emergenza sanitaria, l'elaborazione di nuove modalità di formazione a distanza ha l'obiettivo di salvaguardare la maggior continuità formativa possibile degli allievi. La maggiore flessibilità e la più ampia tipologia di strumenti e metodologie che si chiede agli enti di formazione di considerare, mira ad assicurare il coinvolgimento e il recupero degli apprendimenti di tutti gli allievi dei corsi interessati.

Pertanto, le attività già avviate possono essere riprese, nonché possono essere avviate nuove attività, sia finanziate sia riconosciute, nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate con riferimento alle specifiche tipologie corsuali.

In ogni caso, la Regione Piemonte e la Città metropolitana di Torino assicureranno la possibilità di effettuare recuperi per tutti i corsi al fine di completare le lezioni e di sostenere gli esami finali, anche in un momento successivo al termine di conclusione delle attività indicato nei rispettivi avvisi pubblici.

Le presenti indicazioni operative potranno essere suscettibili di modifica/integrazione, in relazione all'evolversi dell'emergenza sanitaria in corso e agli eventuali ulteriori provvedimenti nazionali e regionali che saranno adottati.

## **1. CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE A DISTANZA PER IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE IN PRESENZA**

Ai fini di queste disposizioni, per formazione a distanza (FaD) si intende un'attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti, e dall'utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all'utilizzo di internet e di modalità di monitoraggio dell'utilizzo da parte dei discenti, sia in modalità sincrona che asincrona.

Considerata l'attuale situazione di emergenza, si include in questa definizione l'utilizzo di materiali didattici quali libri di testo e dispense in formato elettronico, purché collegati ad un servizio di accompagnamento all'apprendimento che preveda un'interazione a distanza tra docente e allievo e verifiche di apprendimento con periodicità ravvicinata. Le attività di verifica possono assumere le modalità ritenute più appropriate, purché tracciabili.

In particolare, l'attività FaD in modalità on line è fruibile attraverso piattaforme di comunicazione e formazione a distanza e/o con il supporto dei canali social utilizzati dagli enti di formazione.

All'interno dello spazio online dedicato sono possibili modalità di erogazione quali classi virtuali, all'interno delle quali gli allievi saranno supportati e accompagnati (anche con l'ausilio degli strumenti di comunicazione web, social o tradizionale) a seguire le UF in cui il percorso è strutturato, nonché pubblicazione di materiale didattico, lezioni on line, videolezioni, libri di testo e dispense in formato elettronico, esercitazioni e verifiche di apprendimento scaricabili dagli allievi. Ciascun allievo riceverà il materiale didattico con indicazioni anche personalizzate sulle attività da svolgere e di recupero e/o approfondimento individuale nonché sulle modalità di restituzione per la valutazione.

Gli allievi potranno accedere ai contenuti del percorso formativo e produrre il materiale richiesto con tempistiche dettate dal formatore, nel rispetto delle tecnologie di cui hanno disponibilità (connessione e dispositivi).

I progetti dei corsi inviati alla Regione Piemonte e alla Città metropolitana di Torino non dovranno essere rivisti alla luce delle modifiche della didattica di cui alle presenti disposizioni.

L'allegato 3 del presente atto costituirà il documento con cui l'Amministrazione competente acquisisce le modalità individuate dall'ente formativo per l'erogazione a distanza della formazione autorizzata. Tale documento ha un valore indicativo e previsionale, che non preclude la possibilità di avvalersi di metodologie o strumenti che si rivelino più idonei e che dovranno essere comunicati all'Amministrazione.

Gli enti formativi sono, comunque, tenuti a mantenere agli atti la revisione della microprogettazione conseguente, che riguarderà sia il periodo di sospensione che il periodo seguente.

Di seguito, si forniscono le indicazioni minime che dovranno essere osservate ai fini della validità didattica delle attività e del loro riconoscimento economico.

a) La formazione a distanza, in qualsiasi forma, deve garantire i seguenti requisiti essenziali anche ai fini dell'attribuzione del valore economico e didattico:

- tracciabilità delle ore erogate ed evidenza di quelle fruite dai singoli allievi;
- verifiche intermedie periodiche a distanza e verifiche finali al termine del periodo di formazione a distanza, e, laddove possibile, al rientro alle attività ordinarie in presenza;
- attività di tutoraggio, assistenza e monitoraggio della fruizione da parte degli allievi, curate con sistematicità e intensità adeguati.

In ogni caso l'utilizzo di strumenti e di materiali didattici per l'autoformazione degli allievi deve prevedere obbligatoriamente delle ore di tutoraggio a distanza codificate e comunicate agli allievi, in cui i docenti sono a disposizione per chiarimenti, indicazioni, approfondimenti e valutazioni intermedie.

Il volume connesso a queste o altre attività in modalità asincrona deve essere di norma pari ad un massimo del 50% delle ore teoriche di corso residue (con esclusione delle ore di pratica di laboratorio e di stage) a partire dal 03/04/2020, data di approvazione della D.D. n. 127/2020.

In casi eccezionali e adeguatamente motivati, previa autorizzazione dei competenti uffici, il rapporto percentuale tra attività sincrona e asincrona sopra indicato può essere derogato.

Per gli allievi che risultassero assenti alle attività svolte in modalità sincrona deve essere garantita la possibilità di recuperare i contenuti erogati attraverso momenti di formazione individuale.

b) La dichiarazione relativa alle attività che si intendono erogare a distanza (allegato 3) deve essere inviata agli uffici competenti, di norma, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento delle presenti disposizioni o dall'attivazione della formazione a distanza se successiva.

c) Le attività di pratica in laboratorio non sono al momento erogabili in FaD, fatta salva la possibilità di rimodulazione delle stesse ore in project work o simulazione (ad es. tramite trasmissione video in diretta con spazio ad esercitazioni svolgibili al domicilio da parte degli allievi in tempo reale in modo da simulare quanto più possibile l'ambiente lavorativo) e ad esclusione dei percorsi (ad es., profili informatici, ecc...) le cui ore laboratoriali possono essere per loro natura erogate in FaD.

d) Per quanto attiene alla formazione regolamentata sia finanziata sia riconosciuta si applicano le seguenti disposizioni.

Laddove ai sensi delle indicazioni del presente allegato, è consentita l'attivazione di un corso relativo a formazione regolamentata, sia riconosciuto sia finanziato, è data la possibilità, in deroga alle attuali disposizioni regionali specifiche sui singoli corsi, di erogare in formazione a

distanza il 100% delle ore teoriche del corso, al netto di stage, laboratori ed esercitazioni pratiche, nelle modalità di seguito indicate, ai sensi del recente Accordo del 31 marzo 2020 fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante la deroga temporanea alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2019, in materia di FaD/E-Learning, applicabile durante la fase d'emergenza epidemiologica Covid 19.

Il predetto Accordo non si applica ai corsi per somministrazione alimenti e bevande e commercio alimentare, per i quali è consentita l'erogazione in FaD del 25% delle ore corso, salvo ulteriori modifiche che potranno essere adottate in Conferenza Stato-Regioni.

La modalità di erogazione è così articolata:

- fino al 30% con modalità asincrone/sincrone;
- il restante 70%, esclusivamente con modalità sincrona, che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere "in diretta" lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un'aula fisica.

Per la percentuale in modalità asincrona è richiesto che venga garantito il tracciamento dell'erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici report o evidenze di fruizione degli allievi.

Il mancato rispetto delle indicazioni più restrittive previste per la formazione regolamentata rende non spendibile la certificazione finale acquisita dagli allievi, così come previsto dagli Accordi nazionali su questo tema.

La Regione Piemonte si riserva di adottare disposizioni di dettaglio in merito all'erogazione delle attività a distanza per ciascun profilo regolamentato.

e) Per i corsi riconosciuti ai sensi della L.R. n. 63/1995, si applicano le seguenti disposizioni, nel rispetto di quanto indicato al precedente punto d.

I corsi riconosciuti, sia avviati sia da avviare, con finanziamento del cittadino o altri finanziamenti privati o pubblici non gestiti dalla Direzione scrivente (es. fondazioni bancarie, fondi interprofessionali, ecc.), possono essere realizzati in FaD limitatamente alla parte teorica, previa espressa richiesta degli allievi e dell'ente finanziatore, laddove presente.

Agli allievi che per carenza di strumenti non possano fruire del corso in FaD, l'agenzia formativa deve assicurare il rimborso dei costi sostenuti per l'attività formativa non fruita o l'impegno formale alla fruizione in modalità ordinaria appena attivabile.

L'acquisizione del consenso degli allievi e dell'ente finanziatore, e gli eventuali impegni alla fruizione successiva per gli allievi di cui al punto precedente, devono essere tenuti agli atti da parte dell'ente formativo.

Qualora gli enti finanziatori impongano regole più restrittive rispetto a quelle fornite dal presente documento, è necessario attenersi a queste ultime.

Considerata la particolarità e il fabbisogno della figura professionale dell'Operatore Socio-Sanitario, soprattutto in questo periodo emergenziale, per i corsi OSS riconosciuti valgono le stesse indicazioni specifiche per i corsi OSS finanziati, riportate nel paragrafo dedicato.

f) Per gli allievi iscritti ai corsi di qualifica professionale e diploma professionale del sistema di Istruzione e Formazione professionale, inclusi i corsi dell'offerta sussidiaria, la validità dell'anno formativo e la possibilità di accedere agli esami verrà garantita in analogia a quanto disposto a livello nazionale dal sistema dell'istruzione.

g) I corsi di formazione continua per occupati, sia avviati sia da avviare, possono essere realizzati in FaD, previa espressa richiesta degli allievi o dell'azienda; tale richiesta deve essere tenuta agli atti da parte degli enti formativi.

In caso di formazione regolamentata si applica quanto previsto al precedente punto d).

La rateizzazione della quota di cofinanziamento può essere consentita su richiesta motivata e previa autorizzazione dell'Amministrazione.

Anche in deroga a quanto previsto dagli avvisi, l'Amministrazione potrà adottare i provvedimenti che dovessero rendersi necessari per tutelare gli allievi assegnatari di voucher che non possono o non sono interessati a proseguire le attività di formazione continua a voucher in modalità FaD.

## **2. STANDARD DI PROGETTAZIONE SULLA FAD E ACCREDITAMENTO PER LA FAD**

Le ordinarie regole regionali sulla formazione a distanza (D.D. n. 478 del 04-06-2018 Allegato A, Standard di progettazione dei percorsi, pagg. 16-18) non si applicano alla formazione a distanza di cui al presente atto, fatti salvi i casi in cui gli enti già accreditati per la FaD la utilizzino in conformità alla citata determina.

Durante il periodo di sospensione dei corsi in presenza la formazione a distanza potrà essere erogata dall'ente di formazione anche se non in possesso dello specifico accreditamento "tipologia FaD".

Si invitano, tuttavia, gli enti di formazione non in possesso di tale specifica tipologia che attiveranno la formazione a distanza di cui al presente documento, a richiederla, come estensione dell'accreditamento già in possesso, alla prima domanda di rinnovo dello stesso.

## **3. STAGE**

Sono al momento sospese le modalità ordinarie per gli stage curriculari per tutti i corsi autorizzati, sia riconosciuti sia finanziati, dalla Regione Piemonte e dalla Città Metropolitana di Torino, fatti salvi gli stage, previsti nei corsi finanziati, gestibili in modalità smart working.

Per i corsi di IeFP, ITS, IFTS e "MDL" è ammissibile, a far data dalla presente determinazione, la sostituzione dei periodi di stage non ancora fruiti dagli allievi con la realizzazione di project work.

#### **4. ESAMI FINALI**

Gli esami finali con commissione esterna previsti dal sistema vigente e già calendarizzati sono al momento tutti sospesi.

Tutte le commissioni esaminatrici già nominate per i mesi a venire sono sospese e verranno ricalendarizzate a seguito della riprogrammazione delle attività, su proposta di ciascun ente formativo interessato.

Non devono, pertanto, essere nuovamente ripresentate le richieste per le commissioni già approvate e il relativo calendario dovrà essere preventivamente concordato con i funzionari competenti.

La scadenza entro la quale far pervenire le richieste di nomina di commissione, sia alla Regione Piemonte che alla Città metropolitana di Torino, è rinviata a data che sarà comunicata in seguito.

Nel periodo immediatamente successivo all'ordinaria ripresa delle attività, la calendarizzazione degli esami e l'individuazione delle date delle rispettive prove dovranno essere valutate e concordate con i competenti uffici.

Nel quadro degli accordi nazionali relativi alla formazione regolamentata potranno essere sperimentate, anche per gli esami finali, modalità in FaD (ad es., nel caso dei corsi per OSS).

#### **5. CORSI PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO**

In data 20/03/2020 la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione n. 4-1141 recante "Indicazioni inerenti la sostituzione del personale nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili, minori in contesto emergenziale da diffusione Covid-19". Con tale atto viene prevista la possibilità per le strutture citate di assumere operatori che stiano frequentando corsi OSS.

L'atto prevede, inoltre, che il periodo di lavoro svolto nelle strutture su indicate sia valutabile quale credito formativo ai fini dell'ottenimento della qualifica OSS.

Di seguito vengono fornite indicazioni sull'impatto che tali disposizioni potranno avere sulla gestione dei corsi anche al fine di agevolare la conclusione del percorso formativo per tutti gli allievi eventualmente assunti.

Si precisa, innanzitutto, che l'assunzione si configura come un'opportunità e non un obbligo e che tutti gli allievi, assunti e non, manterranno l'iscrizione al corso. Gli enti formativi sono tenuti a conservare agli atti copia del contratto di assunzione.

In merito alla maturazione del credito formativo conseguente all'assunzione, si precisa che lo stesso è da intendersi quale completamento delle ore stage previste dal corso, quantificabili fino al totale previsto di 440 ore.

Tale riconoscimento è condizionato ad una attività di monitoraggio e tutoraggio degli allievi assunti, adeguatamente documentata in analogia con le attività ordinariamente svolte dagli enti formativi durante gli stage.

In deroga alle attuali disposizioni, anche alla luce dell'Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante deroga temporanea alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25 luglio 2019, in materia di FAD/e-learning, applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica COVID 19, approvato il 31 marzo 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è consentita l'erogazione con formazione a distanza di contenuti teorici, che al netto degli stage, esercitazioni e laboratori, sono quantificabili fino a 450 ore.

La frequenza della formazione a distanza sarà possibile sia per gli allievi assunti a fronte della deroga sopra indicata sia per gli allievi che non aderiscono alla proposta.

Al termine dell'emergenza sanitaria e alla ripresa delle attività, gli stage potranno essere realizzati con maggiore flessibilità, in deroga alla diversificazione dei contesti di svolgimento degli stessi previsti dalla normativa vigente.

In caso di corsi biennali, i due tirocini di territorio (uno previsto nel primo anno, pari a 80 ore, e uno previsto nel secondo anno, pari a 70 ore) possono essere ricompresi in unico tirocinio di 150 ore, favorendo sia gli aspetti organizzativi sia quelli qualitativi.

In caso di corsi OSS riconosciuti, finanziati con fondi che prevedano ulteriori indicazioni, queste dovranno essere rispettate, conciliandole con le indicazioni del presente documento.

## **6. MODALITÀ PER LA REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN FAD**

Al fine di avviare le attività in FaD come sopra descritto, il calendario delle lezioni deve essere opportunamente rimodulato e regolarmente aggiornato nell'applicativo "Gestione allievi e inizio corsi" disponibile su Sistema Piemonte, inserendo una specifica nota "Erogazione in modalità FaD".

In alternativa l'operatore potrà optare per la modalità a periodo per la calendarizzazione delle attività in FaD.

I docenti terranno le lezioni previste secondo il calendario riformulato; in sede di controllo dovrà essere data evidenza delle modalità con cui l'agenzia ha comunicato la nuova pianificazione didattica agli allievi.

Per tracciare l'attività svolta il docente deve registrare le attività erogate e le modalità, sincrona/asincrona, di fruizione degli allievi su una pagina dello specifico Registro generico semplificato reperibile sul sito internet della Regione Piemonte all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-emergenza-coronavirus>.

Il registro del docente risulta essere composto dalla prima pagina, in cui verranno inseriti i riferimenti del docente, dall'elenco allievi coerente con quello presente nella procedura informatica e da un numero definito di pagine presenze.

Il predetto registro è scaricabile in formato "pdf" compilabile e ogni docente potrà utilizzarlo con le seguenti modalità:

- la prima pagina dovrà essere compilata con i dati del corso e riportare il cognome e nome del docente;
- dovrà essere inserito l'elenco allievi, nell'ordine presente sulla procedura informatica;
- il docente dovrà registrare le lezioni effettuate compilando integralmente la casella "Programma svolto" e inserendo, in sostituzione della firma dell'allievo, la dicitura "collegato via ..." (ad es. videoconferenza Skype, piattaforma FaD, ecc.) oppure in modalità asincrona.

Per le sole attività a distanza svolte in modalità asincrona è richiesta la compilazione da parte degli allievi di schede FaD, presenti sul sito internet regionale all'indirizzo sopra indicato, ad esclusione delle seguenti attività:

- tutti i corsi a valere sulla direttiva "Atto di indirizzo per la programmazione triennale in materia di offerta formativa di leFP...";

- i corsi della direttiva "Mercato del lavoro..." a valere sull'Asse 2, Pdl 9.1 (corsi per disabili, detenuti, immigrati, giovani a rischio) e sull'Asse 1 misura 1.8.i.1.01.03 (Percorsi integrati per l'istruzione di giovani e adulti realizzati in collaborazione con i CPIA);

- i corsi del Bando "Intervento di sistema sul territorio regionale per la realizzazione di servizi integrati nell'area dell'assistenza familiare mediante reti territoriali" a valere sull'Asse 2, misura 2.9iv.8.2.02.

Il registro completato e le schede FaD degli allievi devono essere convertiti in formato "pdf" non modificabile e tenuti agli atti, ai fini dell'aggiornamento del registro elettronico e per i conseguenti controlli.

Si precisa, infine, che le suddette modalità di erogazione e registrazione delle attività a distanza decorrono dalla data di approvazione del presente provvedimento.



Per gli interventi già precedentemente erogati a distanza valgono le stesse indicazioni descritte, ove applicabili.

L'ente formativo dovrà indicare, nell'allegato 3, che le attività con modalità a distanza svolte prima dell'approvazione delle presenti disposizioni, sono state erogate in coerenza con i requisiti essenziali richiamati al paragrafo 1 punto a), quantificandone l'entità in termini di ore. Ai fini del riconoscimento economico e didattico dovranno essere tenute agli atti, dall'ente formativo, le dichiarazioni dei docenti e altre evidenze idonee, a titolo di documenti probanti l'attività erogata.

## **7. REGISTRAZIONE ATTIVITÀ RICADENTI NEL PERIODO DI SOSPENSIONE**

Per quanto concerne le attività ricadenti nel periodo di sospensione disciplinato dai DPCM relativi all'emergenza "Coronavirus", gli enti formativi dovranno procedere all'inserimento delle assenze in corrispondenza delle giornate non svolte. Eventuali lezioni a recupero finanziato potranno essere inserite (anche con modalità a periodo) per un monte-ore massimo corrispondente al periodo di sospensione.

Si comunica inoltre che, qualora venisse prorogata la sospensione delle attività formative attualmente previste, anche per periodi successivi, gli enti di formazione dovranno operare in autonomia alla cancellazione delle lezioni non realizzate con modalità FaD.

## **8. RICONOSCIMENTO ECONOMICO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE EROGATE IN FAD**

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, verranno riconosciute le ore svolte dai docenti e regolarmente inserite nella procedura informatizzata.

Per il riconoscimento delle ore svolte dai singoli allievi verranno considerate le presenze in modalità sincrona e asincrona, certificate nel registro del docente e nella scheda FaD di cui al precedente paragrafo.

La remunerazione delle ore riconosciute avverrà secondo le tabelle di costo standard indicate negli specifici avvisi pubblici, laddove previste; la Regione Piemonte si riserva la possibilità di ridefinire le predette tabelle, ove necessario e in relazione all'evoluzione dello stato di emergenza.

Nel caso della leFP, in considerazione della tipologia di utenza e dell'emergenza sanitaria in corso, si ritiene di applicare uniformemente l'U.C.S. ora/corso di euro 104, a prescindere dal numero degli allievi che risulterà ammissibile a fine corso.

Le attività di controllo si concentreranno sulla documentazione finalizzata alla registrazione delle attività indicate nel paragrafo precedente, report delle piattaforme di comunicazione o di formazione a distanza ed evidenze mail, social network, nonché sui materiali prodotti e sulle evidenze delle verifiche predisposte ed erogate agli allievi.

## **9. PROJECT-WORK**

### **Definizione**

In caso di sospensione delle attività in presenza, il “Project Work” può sostituire le seguenti attività:

- stage aziendale;
- pratica laboratoriale.

In via generale, il P.W. consiste nell’elaborazione di un documento progettuale individuale, di un manufatto o di una elaborazione multimediale, a carattere formale, concreto e valutabile, riguardante contesti produttivi reali e tipici delle professionalità in esito al percorso.

Laddove il P.W. sostituisca l’attività di pratica laboratoriale deve prevedere l’applicazione delle competenze e delle conoscenze già acquisite nelle fasi teorico-formative. Il P.W. pertanto, rappresenta una fase di sperimentazione attiva di concetti appresi durante la frequenza del percorso formativo.

Laddove il P.W. sostituisca l’attività di stage aziendale deve prevedere l’applicazione di quanto acquisito in ambito teorico-pratico contestualizzandolo rispetto alla tipologia di aziende in cui il profilo professionale è spendibile. Laddove possibile è auspicato il coinvolgimento di un tutor aziendale.

### **Elementi essenziali comuni ad entrambe le tipologie di P.W.**

- Identificazione univoca dello studente;
- Identificazione dell’obiettivo in termini di risultati attesi;
- Quantificazione del monte-ore sostitutivo dell’attività di pratica laboratoriale e/o di stage;
- Output di lavoro, comprensivo di tutta la documentazione attestante l’attività svolta;
- Valutazione del lavoro svolto da ogni studente in aderenza agli obiettivi prefissati.

Il P.W. prevede il supporto di un tutor didattico, che fornisce un’adeguata impostazione metodologica del lavoro al fine di prevedere le finalità già in sede di progettazione; in questa fase dovranno essere descritti gli obiettivi specifici, le modalità attuative, organizzative, di monitoraggio e valutazione.

In considerazione della natura multidisciplinare del P.W., ogni fase del progetto potrà essere seguita da formale valutazione di ogni lavoro da parte di uno o più docenti.

Qualora l'operatore preveda la realizzazione in P.W. per entrambe le tipologie di attività è possibile predisporre un unico elaborato/prodotto purché al suo interno le due fasi siano chiaramente differenziate.

**Modalità di realizzazione:** il P.W. è realizzato individualmente. È possibile realizzare un P.W. in piccoli gruppi che prevede un obiettivo comune raggiungibile attraverso l'accorpamento e l'integrazione dei singoli elaborati (P.W. di ogni singolo allievo). I prodotti elaborati dovranno poi essere valutati e discussi con gli altri partecipanti al fine di cogliere la coerenza dell'elaborato con le finalità individuate in sede di programmazione degli stessi.

**Strumenti:** per il supporto e per lo svolgimento, potranno essere utilizzati tutti i supporti tecnologici a disposizione (video, audio, computer, telefoni, ecc...).

**Durata:** ore di pratica laboratoriale e/o di stage previste a progetto e non ancora attuate al momento della sospensione delle attività in presenza.

#### **Modalità di attestazione dell'attività svolta**

Attività pratica laboratoriale: le ore/attività di P.W. dovranno essere registrate dai docenti incaricati sul proprio registro generico indicando "attività laboratoriale-P.W." nello spazio dedicato all'argomento;

Attività di stage aziendale: le ore/attività di P.W. dovranno essere attestate a conclusione del percorso mediante verbale complessivo, relativo a tutti gli allievi del singolo corso, redatto e sottoscritto dal/i tutor (da tenere agli atti dell'attività corsuale).

#### **Modalità di caricamento sulle procedure informatiche ai fini della riconoscibilità delle attività realizzate:**

In base alla tipologia di P.W. e dell'elaborato/prodotto le ore riconosciute dovranno essere caricate su Sistema Piemonte rispettivamente o sul periodo stage o sul periodo FaD inserito a sistema.

Qualora lo stage sia realizzato in parte in presenza e in parte mediante P.W. può essere inserito in continuità (non è, pertanto, necessario inserire differenti periodi).

### **10. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORMAZIONE A DISTANZA**

Per l'attivazione della formazione a distanza, di cui al presente atto, è richiesto obbligatoriamente il solo invio del documento di cui all'allegato 3 delle presenti disposizioni, e non è prevista in merito alcuna autorizzazione.

Il documento di cui all'allegato 3 va inviato, ai seguenti indirizzi di posta elettronica, di norma entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento delle presenti disposizioni o dall'attivazione della formazione a distanza se successiva:

- per i corsi leFP, ITS, IFTS, MdL, e di formazione continua per occupati (PFI, FCI, ...) autorizzati dalla Regione Piemonte:

*settoreformazioneprofessionale@cert.regione.piemonte.it*

(indicare nell'oggetto la direttiva e l'avviso di riferimento)

- per i corsi lefp e MdL autorizzati dalla Città metropolitana di Torino:

*mdl.obbligo@cittametropolitana.torino.it*

- per i corsi di formazione continua per occupati, autorizzati dalla Città metropolitana di Torino:

*formazione.continua@cittametropolitana.torino.it*

- per i corsi riconosciuti dalla Regione Piemonte e per i corsi dell'offerta sussidiaria lefp riconosciuti dalla Regione:

*standardformativi@cert.regione.piemonte.it*

(indicare nell'oggetto la direttiva e l'avviso di riferimento)

- per i corsi riconosciuti dalla Città metropolitana di Torino e per i corsi dell'offerta sussidiaria lefp riconosciuti dalla Città metropolitana di Torino:

*ufficio.riconoscimenti@cittametropolitana.torino.it*